



**RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' "CURACAO" IN MERITO ALLA GARA GERMANIA-CURACAO DEL 4 GIUGNO 2026 (TORNEO COPPA DEL MONDO 2026)**

---

**RILEVATO DI FATTO (MOTIVO DELLA CONTESTAZIONE)**

Con reclamo ritualmente presentato, la società Curaçao contestava la regolarità della gara in oggetto, rilevando che la società Germania avrebbe schierato in distinta calciatori per un **punteggio complessivo superiore al limite massimo di 30 punti** previsto dalle Norme di Partecipazione.

La reclamante evidenziava come il punteggio complessivo dei tesserati FIGC inseriti in distinta fosse pari a **35 punti**, chiedendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

**CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETA' RESISTENTE**

La società Germania faceva pervenire proprie osservazioni, evidenziando di aver predisposto la distinta facendo affidamento su una comunicazione informativa ricevuta dall'Organizzazione, contenente criteri successivamente risultati difformi rispetto a quelli previsti dal Regolamento ufficiale.

**ANALISI DEGLI ATTI E DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE**

Dalle verifiche effettuate è emerso che il regolamento ufficiale della competizione individuava **correttamente** nel **01/01/2005** la data di riferimento per l'attribuzione del "punteggio ridotto" ai tesserati FIGC.

È altresì emerso che, in data **07/02/2026**, alla società Germania veniva trasmessa una locandina informativa contenente un errore materiale, nella quale tale data veniva erroneamente indicata nel **01/01/2002**.

Successivamente l'errore veniva corretto nella documentazione pubblicata sul sito ufficiale di **Calcio Liguria**, senza tuttavia che la società Germania ricevesse una specifica comunicazione della correzione intervenuta.

Le verifiche effettuate confermano inoltre che, applicando i criteri previsti dal regolamento ufficiale, la distinta presentata dalla società Germania determinava un punteggio complessivo pari a **35 punti**, superiore al limite massimo consentito di 30 punti.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Le Norme di Partecipazione prevedono per la categoria interessata un limite massimo di 30 punti FIGC utilizzabili in distinta.

L'istruttoria ha accertato il superamento di tale limite da parte della società Germania.

Deve tuttavia rilevarsi come l'irregolarità accertata sia stata determinata dall'applicazione di un criterio contenuto in una comunicazione informativa errata proveniente direttamente dall'Organizzazione della competizione, circostanza che esclude la riconducibilità esclusiva della violazione alla società resistente.

## **VALUTAZIONE DISCIPLINARE**

Il reclamo risulta **fondato** nella parte in cui evidenzia il superamento del limite di punteggio previsto dalle Norme di Partecipazione.

La soluzione adottata consente tuttavia di contemperare i contrapposti interessi coinvolti, garantendo sia il rispetto delle disposizioni regolamentari, sia la tutela dell'equità sportiva.

La gara, essendo stata disputata in **condizioni non conformi alle norme di partecipazione, non può essere omologata**; al tempo stesso, l'accertato affidamento della società resistente su informazioni errate provenienti dall'Organizzazione **impedisce** di attribuire esclusivamente alla stessa le conseguenze dell'irregolarità riscontrata.

## **DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo

- accerta il superamento del limite di punteggio previsto dalle Norme di Partecipazione da parte della società Germania;
- annulla il risultato conseguito sul campo nella gara Germania – Curaçao del 04/06/2026;
- dispone la **ripetizione della gara in data 15/6/2026**
- dispone che tutte le Società partecipanti devono attenersi esclusivamente ai criteri previsti dalle Norme di Partecipazione ufficialmente vigenti , restando definitivamente superata ogni precedente comunicazione informativa difforme.
- dispone la restituzione integrale della tassa reclamo alla società reclamante.

**CALCIO LIGURIA S.S.D. a R.L.**

Giudice Sportivo

**Genova, 8 Giugno 2026**